

STATUTO
DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
LILA MILANO ETS

ART. 1 - DENOMINAZIONE E STRUTTURA

1. È costituita una Fondazione di partecipazione con la denominazione

“FONDAZIONE LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L’AIDS - LILA Milano ETS”

o anche più brevemente **“FONDAZIONE LILA Milano - ETS”**, di seguito “Fondazione”.

2. La Fondazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo ETS, solo dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. La Fondazione aderisce all’Associazione Nazionale “LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L’AIDS – ETS”, in breve “LILA Nazionale – ETS” della quale viene a far parte quale Ente Federato, ne condivide pienamente le finalità e si obbliga a non perseguire scopi e/o attività in contrasto con quelli previsti nello statuto medesimo.
4. L’ordinamento e l’organizzazione della Fondazione rispondono ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.

ART. 2 - SEDE

1. La Fondazione ha la propria sede legale e operativa in Milano.
2. La variazione di indirizzo è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata nei trenta giorni successivi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 117/2017, e ad eventuali altri uffici per i quali specifiche disposizioni di legge lo richiedano.
3. Per la realizzazione di progetti e per l’adeguamento a eventuali mutate esigenze future, potranno essere istituiti dal Consiglio Direttivo altri uffici o presidi nei luoghi ritenuti più idonei al perseguimento dei fini della Fondazione.

Art. 3 – Finalità e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, e, in conformità ai principi contenuti nella L. 106/2016 e alle disposizioni D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, persegue in via principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la realizzazione di interventi di prevenzione e solidarietà concernenti le problematiche legate all’HIV/AIDS, alle epatiti virali e altre infezioni sessualmente trasmissibili rivolte alla popolazione generale e a *target* specifici (studenti e giovani, donne, persone LGBTI, consumatori e consumatrici di sostanze, persone migranti, prostitute e detenute). Essa, inoltre, svolge attività di informazione riguardante le suddette problematiche rivolte a tutti i *target* attraverso contatti diretti, *helpline* dedicata, sito Internet, posta elettronica, social media, iniziative e manifestazioni pubbliche, campagne pubblicitarie. Svolge, infine, attività di promozione della salute, di difesa dei diritti umani e civili e, nello specifico, del diritto alla salute, anche al fine di favorire l’*empowerment* e processi di assunzione di responsabilità delle persone con HIV/AIDS e di altri gruppi vulnerabili e a rischio di esclusione, progetti di ricerca psico-sociale e di formazione sulle tematiche

legate all'HIV/AIDS, alle epatiti virali e ad altre infezioni sessualmente trasmissibili, alle sostanze stupefacenti e alla prevenzione dei danni correlati al loro consumo, alla prevenzione di bullismo, omofobia, xenofobia e altri atteggiamenti discriminatori e stigmatizzanti.

2. La Fondazione rivolge la propria attività alla popolazione complessivamente intesa, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, etnia, nazionalità e altre condizioni personali e sociali.
3. Al fine del perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Fondazione intende operare attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, art. 5 comma 1, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo.
4. In particolare, per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui ai precedenti commi, la Fondazione intende svolgere, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:
 - colloqui di *counselling* e sostegno socio-assistenziale per persone con HIV e/o appartenenti a gruppi di popolazione a rischio di emarginazione, quali persone consumatrici di sostanze psicotrope, detenute ed ex detenute, migranti, prostitute;
 - gruppi di auto-mutuo aiuto per persone con HIV;
 - consulenze per l'ottenimento di sussidi, pensioni di invalidità, accesso all'edilizia popolare;
 - interventi di prevenzione alle infezioni da HIV, epatiti, tubercolosi e altre patologie all'interno delle carceri e nei centri di prima accoglienza per migranti;
 - offerta di test rapidi per HIV, HCV e sifilide, accompagnati da adeguato *counselling* pre-post test e aggancio ai servizi sanitari per trattamenti e cure;
 - consulenze per l'assunzione della PrEP (Profilassi pre-Esposizione) per la prevenzione dell'infezione da HIV;
 - consulenze mediche sulle terapie per il trattamento di HIV ed epatiti virali;
 - sostegno all'aderenza terapeutica;
 - offerta di brevi cicli di psicoterapia;
 - accompagnamento ai servizi sanitari;
 - attività di prevenzione in collaborazione con le strutture pubbliche centrali e periferiche dello Stato, il Servizio Sanitario Nazionale, altre istituzioni e organizzazioni del Terzo Settore;
 - campagne di educazione sanitaria tra la popolazione, tese alla trasformazione dei comportamenti che favoriscono il diffondersi di HIV, epatiti virali e altre infezioni sessualmente trasmissibili;

- studi di ricerca negli ambiti della prevenzione, diagnosi e cura di HIV, epatiti e infezioni sessualmente trasmissibili, della prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe, della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale, del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e altre fondazioni;
 - raccolta di dati statistici derivanti dalla ricerca scientifica, per ottimizzare progressivamente gli interventi nei settori HIV/AIDS, epatiti virali, infezioni a trasmissione sessuale e dipendenze;
 - attività di informazione e formazione, rivolta alla popolazione generale e ai gruppi vulnerabili, mediante la divulgazione con ogni mezzo e con rigorosi criteri scientifici di ogni informazione sull'infezione da HIV e i rischi relativi, nonché sulle infezioni a trasmissione sessuale e sulle dipendenze, già noti o che emergano dal lavoro di ricerca;
 - interventi rivolti a gruppi classe e gruppi di minori sulle tematiche dell'affettività e sessualità, differenze di genere e orientamento sessuale, prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio, prevenzione dei rischi derivanti dal consumo e abuso di sostanze psicotrope, prevenzione di altre forme di dipendenza – (Internet, gioco d'azzardo), contrasto al bullismo, all'omofobia e omotransfobia - sia in ambito scolastico, in istituti di ogni ordine e grado, in accordo con le dirigenze scolastiche, nonché nelle università, sia in ambito extrascolastico (comunità per minori, centri di aggregazione giovanile, oratori, altri luoghi di ritrovo informali);
 - percorsi di accompagnamento e orientamento al lavoro e all'inserimento/reinserimento sociale per persone a rischio di emarginazione, attraverso la valorizzazione delle competenze e rilettura del percorso scolastico e di precedenti esperienze occupazionali, la preparazione del curriculum vitae e dei colloqui di selezione e l'offerta di sostegno psicologico;
 - consulenza legale sui casi di discriminazione nel luogo di lavoro, di mobbing o ingiusto licenziamento per causa dell'infezione da HIV;
 - diffusione e pubblicazione di materiale informativo a mezzo stampa, media, Internet o qualsiasi mezzo di comunicazione, nel rispetto delle disposizioni di legge per incentivare il processo di integrazione e combattere lo stigma che colpisce le persone con HIV e altri gruppi a rischio di esclusione sociale, e ogni forma di discriminazione;
 - organizzazione e realizzazione e di manifestazioni nel campo della cultura, della scienza, dell'arte, utili al fine di sostenere la difesa dei diritti umani e civili e, nello specifico, del diritto alla salute.
 - La Fondazione potrà, inoltre, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Fondazione, tra le quali, a titolo esemplificativo:
 - istituzione di un proprio centro studi e documentazione con biblioteca e archivio storico annesso, onde effettuare direttamente studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori interni,
 - istituzione, realizzazione e organizzazione di manifestazioni e organismi che possano operare in modo continuativo, nel campo della cultura, della scienza, dell'arte, della politica, dell'economia e della finanza, ritenute utili al fine di sostenere e aiutare il processo di sviluppo della Fondazione.
5. La Fondazione potrà, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In via esemplificativa e non esaustiva:

- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

ART. 4 – PATRIMONIO E FONDO DI DOTAZIONE

1. Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione descritto nella delibera di trasformazione da Associazione in Fondazione assunta in data 18 febbraio 2010;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano e perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) dai liberi contributi e oblazioni di privati (persone fisiche ed Enti) con espressa destinazione a incremento del patrimonio da parte del Consiglio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, siano destinate a incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da Enti o da Istituzioni Pubbliche e da organismi internazionali ed a ciò attribuiti con espressa destinazione a incremento del patrimonio da parte del Consiglio.

2. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017;
- b) dalle rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- c) dalle erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- d) da erogazioni, in qualsiasi forma, che possano pervenire dai partecipanti e dai Fondatori;
- e) dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- f) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

- g) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - h) da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla dal D.Lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Ai sensi del co. 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

ART. 5- MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in:
- **Fondatori**, ossia coloro che rivestivano la qualifica di soci nell'Associazione "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS – LILA MILANO ONLUS", al momento dell'assunzione della delibera di trasformazione della stessa in Fondazione;
 - **Partecipanti**, ossia le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e a sostenerne le attività mediante un contributo in denaro, annuale o pluriennale, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, annualmente, dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione di nuovi partecipanti entro 20 giorni dal momento della richiesta del candidato. Tutti i partecipanti hanno diritto di ricevere informazioni sulle attività della Fondazione. Hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta di appuntamento scritta anche per email. Il Consiglio Direttivo contatta entro 15 giorni il richiedente per concordare la data e le modalità.
2. I Fondatori vengono meno per morte o recesso ed i partecipanti anche per esclusione e, se persone giuridiche, per la loro estinzione. In tali casi, indipendentemente dalla causa che l'ha provocata, i contributi versati rimangono alla Fondazione.

ART. 6 - ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste nel presente Statuto;
 - condotta incompatibile con le finalità della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
- I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Consiglio Direttivo;
 - b) Il Presidente;
 - c) l'Assemblea Plenaria;
 - d) l'Organo di controllo e quello di revisione legale dei conti ove nominato o previsto per legge;
 - e) Il Comitato Scientifico, ove sia nominato.
2. A favore dei componenti degli organi della Fondazione può essere previsto – in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico - un compenso proporzionato all'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8 – PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è nominato dai membri del Consiglio Direttivo al proprio interno, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, assicura il funzionamento della Fondazione in collaborazione con gli organismi nominati e con i singoli consiglieri e, in accordo con il direttore del Comitato Scientifico - ove questo sia nominato - definisce le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano nelle finalità della Fondazione.
4. In caso di assenza o di impedimento, può delegare le sue funzioni ad altro membro del Consiglio Direttivo, ma sempre per un periodo di tempo determinato.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di un numero di membri da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente che viene eletto all'interno del Consiglio stesso, con delibera presa a maggioranza dai suoi componenti.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 anni, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo, nominato inizialmente nell'atto di trasformazione, è composto successivamente come segue:
 - a) da coloro che nella delibera di trasformazione da Associazione in Fondazione assunta in data 18 febbraio 2010 sono stati individuati quali consiglieri "a vita" o, comunque, fino alle eventuali loro dimissioni;
 - b) dagli ulteriori componenti del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea Plenaria che, pertanto, decide, entro i limiti stabiliti dal precedente comma 1, anche in merito al numero complessivo dei componenti il Consiglio Direttivo. I Consiglieri nominati dall'Assemblea Plenaria restano in carica un triennio.

4. Nel caso in cui cessi dal mandato, per qualsiasi causa, un consigliere, esso viene sostituito dall'Assemblea Plenaria, nella prima riunione utile.
5. I Consiglieri sostituiti in corso di mandato ai sensi del precedente comma 4 restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio in carica. Tutti i membri del Consiglio sono rieleggibili.
6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
 - in accordo con il Comitato Scientifico, ove questo sia nominato, delibera le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano nelle finalità della Fondazione;
 - approva il bilancio preventivo entro la fine del mese gennaio dell'anno al quale si riferisce e il bilancio consuntivo di esercizio entro la fine del mese di giugno;
 - delibera lo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ne documenta il carattere strumentale e secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - predispone ed approva il bilancio sociale al verificarsi della previsione di cui al co. 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 o se ritenuto opportuno;
 - delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
 - delibera gli incrementi del Patrimonio;
 - dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
 - delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o persone fisiche;
 - provvede alla nomina del presidente ed eventualmente del segretario con funzioni di tesoriere;
 - provvede all'assunzione e licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
 - provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
 - provvede alla pubblicazione sul sito internet di eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14, co. 2 del D.Lgs. n.117/2017;
 - può istituire dei fondi per lo studio, per la ricerca e/o per beneficenza interni alla Fondazione stessa con specifica denominazione, individuandone anche i relativi responsabili. In tale contesto potrà destinare specifiche risorse presenti nella Fondazione o ricevute con specifico vincolo per l'istituzione di fondi specifici, nei limiti del perseguimento delle proprie finalità ed attività di interesse generale;
 - delibera, con atto pubblico e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti, le modifiche dello statuto;
 - delibera, con atto pubblico e con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei suoi componenti, lo scioglimento della Fondazione.

4. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

ART. 10 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di 3 volte all'anno su convocazione del Presidente o del segretario. La convocazione deve essere inviata anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.
3. La convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e gli argomenti all'OdG e deve essere recapitata agli interessati con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante e-mail, telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno 24 ore prima.
4. Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio. Sono altresì, valide anche senza convocazione formale quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti, quest'ultimo se nominato.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza dalla persona designata dai Consiglieri presenti quale Presidente della riunione.
7. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, e trascritto nel relativo Libro.
8. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione, se nominato, o da persona designata dal Consiglio stesso.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d) che nell'avviso di convocazione siano indicati, ove previsti, i luoghi in cui è attivo il collegamento.

10. Verificandosi tali presupposti, lo svolgimento della riunione potrà, pertanto, avvenire con l'intervento di tutti i partecipanti mediante i mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale della riunione con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario oppure del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

ART. 11 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Direttivo può nominare il Comitato Scientifico che si compone da 6 a 15 membri.
2. Sono membri di diritto del Comitato il Presidente e 2 Consiglieri a vita mentre gli altri membri del Consiglio possono presenziare alle riunioni del Comitato.
3. I membri del Comitato Scientifico, una volta nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente co. 1, nominano al loro interno un Presidente ed un Segretario.
4. Il Comitato Scientifico dura in carica per 3 (tre) esercizi, con le medesime modalità previste all'art. 9, co. 2. Eventuali membri nominati successivamente in sostituzione restano in carica fino alla scadenza naturale dello stesso.
5. Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio, ha il compito di collaborare alla formulazione e alla realizzazione delle iniziative culturali e di sensibilizzazione della Fondazione, offre proposte e pareri in ordine al contenuto scientifico dell'attività della Fondazione e in armonia con i fini statutari.
6. Il Comitato Scientifico si riunisce su iniziativa del suo Presidente almeno due volte all'anno.

ART. 12 – ASSEMBLEA PLENARIA

1. L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti i Fondatori e Partecipanti di cui all'art. 5 del presente statuto e si riunisce almeno 1 (una) volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.
2. Hanno diritto di voto tutti i membri della Fondazione che siano iscritti da almeno tre mesi nell'apposito Libro dei Partecipanti.
3. La convocazione, effettuata con le medesime modalità di cui al co. 3 dell'art. 10, deve recapitarsi agli interessati almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, in casi di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima.
4. L'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni membro dell'Assemblea esprime un solo voto.
5. Ogni membro dell'Assemblea Plenaria può conferire delega di intervento e di voto ad altro membro che non sia componente del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.
6. Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea procede alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti al quale spetta il compito di presiedere l'Assemblea stessa.
7. L'Assemblea Plenaria procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto ed è organo consultivo che formula pareri non vincolanti e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.
8. Essa può, altresì, riunirsi come momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti di partecipazione della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti

della Fondazione, gli eventuali rappresentanti degli uffici e/o delegazioni estere, nonché le rappresentanze di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta.

9. Le riunioni dell'Assemblea Plenaria si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni di cui ai commi 9 e 10 del precedente articolo 10.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il Consiglio Direttivo deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. Nel caso di Organo monocratico, il suo componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'art. 2397 del c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, esso sarà composto da tre membri ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni, scadendo con l'approvazione del bilancio consuntivo inerente al terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile. Esso:
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - svolge attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità perseguite dalla Fondazione;
 - verifica quale sia l'effettivo oggetto dell'attività svolta e l'assenza dello scopo di lucro;
 - rende attestazioni relative alla conformità del bilancio sociale, che a sua volta deve contenere gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dall'organo di controllo;
 - esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi;
 - effettua verifiche di cassa.
4. I componenti dell'Organo di controllo, individualmente o collegialmente, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni poste in essere dalla Fondazione o su determinati affari.
5. L'Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti, se non sia stato nominato un organo di revisione, collegiale o monocratico o una società di revisione. In tal caso, tuttavia, l'Organo di controllo deve essere costituito esclusivamente da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.
6. Le delibere adottate dall'Organo di controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura dell'Organo di controllo.
7. Salvo quanto previsto al comma 5, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 31, co. 1 di cui al citato decreto legislativo, il Consiglio Direttivo deve nominare un revisore dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

ART. 14 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario, se nominato, svolge le specifiche funzioni individuate dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

2. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere. Tuttavia, in assenza del Segretario, il Presidente può temporaneamente delegare un Consigliere a svolgerne le sue funzioni.

ART. 15 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. È competenza del Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
3. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, il quale deve essere redatto e depositato entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio deve, altresì, predisporre il bilancio sociale e lo approva entro il medesimo periodo di cui al precedente comma. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, sul sito web della Fondazione e depositato presso il RUNTS.
5. Il Consiglio Direttivo rende noto per informazione all'Assemblea Plenaria e a tutti gli interessati il bilancio di esercizio nei termini temporali di cui sopra.

Art. 16 – Volontari, dipendenti, collaboratori

1. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nella Fondazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale nelle quali opera la Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
2. La Fondazione assicura i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino i limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
4. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
5. La Fondazione può assumere quali dipendenti anche coloro che abbiano qualifica di partecipanti o fondatori e può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti della legge e purché essi non svolgano attività di volontariato per la stessa.

ART. 17 - SCIoglimento

1. La durata della Fondazione è illimitata.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori.
3. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017, in caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge. Sarà il Consiglio Direttivo a deliberare sull'ente del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio residuo.

ART. 18 –TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

1. La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni o scissioni ai sensi delle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle sue disposizioni attuative, dal diritto dell'Unione Europea e da altre normative, se compatibili.

CHIARA CLERICI sigillo

E' copia conforme dell'allegato -B- all'atto da me ricevuto in data 11 dicembre 2023 al n. 34340/9366 di repertorio.

Si compone di n. 10 facciate.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 28 dicembre 2023